

Città di Calolziocorte
Provincia di Lecco



REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE E RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE

Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 125 del 10.12.2018
Modificato con deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 07.01.2019
Modificato con deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 20.05.2019
Modificato con deliberazione della Giunta Comunale n. 81 del 15.07.2019
Modificato con deliberazione della Giunta Comunale n. 127 del 18.11.2019

COMUNE DI CALOLZIOCORTE

Provincia di Lecco

**REGOLAMENTO
PER LA DETERMINAZIONE E RIPARTIZIONE
DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE**

Sommario

Articolo 1 - Oggetto

Articolo 2 - Esclusioni

Articolo 3 - Alimentazione del fondo per opere o lavori

Articolo 4 - Alimentazione del fondo per servizi e forniture

Articolo 5 - Risorse non utilizzate per attività affidate all'esterno o non effettuate

Articolo 6 - Utilizzo delle risorse del fondo destinate all'incentivazione del personale

Articolo 7 - Condizioni e modalità di corresponsione dell'incentivo

Articolo 8 - Incentivi per il personale di centrale unica di committenza

Articolo 9 - Utilizzo del restante venti per cento delle risorse finanziarie del fondo

Articolo 10 - Norme finali, entrata in vigore e abrogazioni

Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento concerne la determinazione e la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Esso trova applicazione per le attività compiute dal 19 aprile 2016 dal personale dell'Ente, con esclusione di quello con qualifica dirigenziale, per il quale non si applica la presente disciplina. Per le attività compiute precedentemente, sebbene non ancora remunerate alla predetta data del 19 aprile 2016, continuano a trovare applicazione le disposizioni del previgente Regolamento in materia.

2. Al fine di incentivare le funzioni tecniche, le risorse finanziarie determinate nella misura indicata ai successivi articoli 3 e 4, a valere sugli stanziamenti previsti per singoli opere o lavori, servizi e forniture, sono destinate ad un apposito fondo.

3. In ogni caso, per periodo intercorrente tra il 19 aprile 2016 e il 31 dicembre 2017, l'entità delle risorse finanziarie di cui al successivo articolo 6 deve essere rispettoso dei limiti posti l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale. A tal fine, la Giunta definisce le concrete condizioni attuative del presente regolamento, per assicurare il rispetto del predetto limite. A decorrere dal 1° gennaio 2018, a seguito della norma innovativa introdotta con il comma 5-bis dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le predette risorse non sono più soggette a tale vincolo. Le condizioni dettate dal presente comma sono riferite agli incentivi relativi alle attività effettivamente compiute nei predetti periodi.

4. Per gli aspetti che la legge demanda alla contrattazione decentrata integrativa, riguardanti modalità e criteri di riparto del fondo incentivante per le funzioni tecniche e, quindi, per gli articoli 6 e 7 del presente Regolamento, il necessario accordo tra delegazioni trattanti è stato definitivamente sottoscritto in data 29.11.2018.

Articolo 2 - Esclusioni

1. La presente disciplina non si applica:

- a) alle attività e funzioni non ricompresi nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- b) ai contratti di lavori, servizi o forniture che non siano stati affidati previo espletamento di una procedura comparativa. Dall'entrata in vigore del d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56, le disposizioni di cui al presente Regolamento si applicano agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione.

Articolo 3 - Alimentazione del fondo per opere o lavori

1. A valere sugli stanziamenti indicati al comma 2 dell'articolo 1, al fondo sono destinate, per ciascuna opera o lavoro, risorse finanziarie in misura pari alla percentuale dell'importo posto a base di gara, come prevista e modulata in relazione alla fascia d'importo, dalla seguente tabella:

Importo	% da destinare al fondo
fino a €. 1.000.000	2
> €. 1.000.000 e < soglia comunitaria	1,80
oltre soglia comunitaria	1,60

2. Nel caso di varianti in corso d'opera in aumento, che non siano riconducibili ad errori di progettazione dei tecnici interni, le risorse finanziarie destinate al fondo sono ricalcolate sulla base del nuovo importo posto a base di gara.

3. In caso di appalti divisi per lotti, la disciplina del presente Regolamento si applica in relazione a ciascun lotto che sia qualificato come "funzionale" ovvero "prestazionale".

Articolo 4 - Alimentazione del fondo per servizi e forniture

1. A valere sugli stanziamenti indicati al comma 2 dell'articolo 1, al fondo sono destinate, per ciascun servizio e fornitura, risorse finanziarie in misura pari alla percentuale dell'importo posto a base di gara, come prevista e modulata in relazione alla fascia d'importo, dalla seguente tabella:

Importo	% da destinare al fondo
≤ 100.000	2
> 100.000 ≤ 1.000.000	1,80
> 1.000.000	1,60

Articolo 5 – Risorse non utilizzate per attività affidate all'esterno o non effettuate

1. Il fondo incentivante per le funzioni tecniche è annualmente incrementato con le risorse non utilizzate nell'anno precedente, derivanti da prestazioni non svolte dai dipendenti, in quanto affidate a personale esterno ovvero derivanti dalla mancata effettuazione delle attività previste, a seguito di quanto accertato dal competente Dirigente/Responsabile di servizio, ai sensi dell'articolo 7, comma 2.

2. Le risorse di cui al comma 1, incrementano proporzionalmente l'ammontare degli incentivi per ciascun'opera o lavoro, servizio, fornitura previsti nell'anno nel quale le risorse stesse confluiscono.

Articolo 6 – Utilizzo delle risorse del fondo destinate all'incentivazione del personale

1. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi dei precedenti articoli 3, 4 e 5, è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura tra il responsabile unico del procedimento e i dipendenti che svolgono le attività di programmazione della spesa, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti nonché tra i loro collaboratori.

2. Gli importi di cui al comma precedente sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione e dai medesimi importi sono altresì dedotte le risorse necessarie alla copertura degli oneri Irap gravanti sull'amministrazione.

3. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra i dipendenti che svolgono le attività di cui al comma 2, come segue:

Attività svolta	% massima riconoscibile
Programmazione della spesa	10
Verifica preventiva dei progetti	10
Predisposizione, controllo procedure di bando e di esecuzione contratti	10
Responsabile unico del procedimento	25
Direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione	15
Collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità	10
Collaboratori per lo svolgimento delle attività di cui sopra	20

4. L'effettiva determinazione delle percentuali da riconoscersi alle figure di cui al comma 3, nel rispetto del limite massimo ivi stabilito, spetta al Dirigente/Responsabile di servizio competente, in ragione della complessità e delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere, anche tenuto conto della tipologia e delle relative fasce di importi indicate nei precedenti articoli 3 e 4.

5. A tal fine, il Dirigente/Responsabile di servizio, prima dell'avvio della fase di programmazione e affidamento e di quella esecutiva, con atto formale conferisce gli incarichi e individua nominativamente i collaboratori, provvedendo anche a ripartire, tra i soggetti eventualmente coinvolti nelle medesime attività o prestazioni, le percentuali di partecipazione. Egli, con provvedimento motivato, può modificare o revocare gli incarichi, disponendo, contestualmente, in ordine alle conseguenze derivanti sulle quote di partecipazione individuale originariamente previste.

6. I collaboratori delle diverse figure professionali sono da individuare, di norma, tra il personale appartenente allo specifico servizio o, comunque, in possesso di adeguata competenza ed esperienza professionale in materia, che, di volta in volta, partecipa direttamente allo svolgimento delle attività indicate al comma 3.

7. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni affidate a soggetti esterni all'Ente, sono destinate ad incrementare il fondo relativo agli incentivi per funzioni tecniche, secondo quanto previsto dal precedente articolo 5. La quantificazione delle quote da ridestinare al fondo è comunque determinata con i provvedimenti di cui ai commi 4 e 5, nei quali il valore di tale destinazione deve trovare analitica motivazione con riguardo alla percentuale delle prestazioni non assegnate al personale interno.

8. Nel caso in cui Dirigente/Responsabile di servizio sia direttamente coinvolto nello svolgimento delle attività o prestazioni di cui al presente articolo, le decisioni di cui ai commi 4 e 5 sono assunte, dopo aver acquisito dall'ufficio interessato tutti i formali elementi istruttori e le informazioni necessarie, dalla figura tenuta, in tali casi, alla sua sostituzione, secondo quanto previsto dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

9. Gli incentivi sono riconosciuti, in ragione delle prestazioni effettivamente compiute, soltanto quando l'opera o lavoro, servizio, fornitura sia posto in affidamento.

Articolo 7 – Condizioni e modalità di corresponsione dell'incentivo

1. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal Dirigente/Responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Tale accertamento è effettuato con continuità dal Dirigente/Responsabile di servizio e può determinare l'adozione dei provvedimenti di cui al 5° comma del precedente articolo 6. Questa attività è svolta ai sensi e per gli effetti dell'articolo 31, comma 12, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed origina da un apposito documento di programmazione, prevede apposite verifiche e controlli in itinere ed esita in una relazione di rendicontazione, sottoposta all'organismo di valutazione, che ne tiene conto ai fini del riconoscimento della retribuzione di risultato al Dirigente/Responsabile di servizio interessato. Nel caso di difformità tra tale rendicontazione e i provvedimenti di riconoscimento dell'incentivo, adottati ai sensi dei commi successivi, l'organismo di valutazione invia motivata segnalazione all'Amministrazione, affinché la stessa possa disporre i conseguenti provvedimenti.

2. Non hanno comunque diritto a percepire il compenso incentivante i dipendenti che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza-tempestività o per la comprovata violazione degli obblighi posti a loro carico e, fatte salve le eventuali responsabilità disciplinari, amministrative o contabili, le relative somme sono devolute in economia. Nel caso il Dirigente/Responsabile di servizio accerti la non effettuazione delle attività previste, per ragioni indipendenti dalla volontà del personale interessato, le relative quote di incentivo rientrano nel fondo, con le modalità previste dal precedente articolo 5.

3. L'accertamento potrà considerarsi positivo se tutte le attività siano state correttamente svolte nei tempi previsti, senza errori o ritardi, imputabili ai dipendenti incaricati. In tal caso è disposta la corresponsione dell'incentivo, nei valori stabiliti.

4. L'accertamento potrà considerarsi parzialmente positivo se tutte le attività siano state svolte, ma con ritardi la cui responsabilità sia imputabile ai dipendenti incaricati, non superiori al 30% dei tempi assegnati o si siano rilevati lievi errori o mancanze nello svolgimento delle attività di competenza, ma che, comunque, non abbiano comportato aumenti dei costi previsti, depurato del ribasso d'asta offerto o la necessità di varianti progettuali. In tal caso, effettuato il necessario contraddittorio con gli interessati, il Dirigente/Responsabile di servizio dispone la corresponsione degli incentivi ai dipendenti coinvolti, ma con una decurtazione commisurata alla dimensione del ritardo o degli errori o mancanze rilevate. Le somme decurtate sono devolute in economia.

5. L'accertamento è da considerarsi negativo quando le attività non siano state portate a compimento oppure lo siano state, ma con ritardi, imputabili a dipendenti incaricati, superiori a quelli indicati al comma

4 o con gravi errori o mancanze degli stessi. In tal caso, effettuato il necessario contraddittorio con gli interessati e fatte salve le valutazioni in ordine alle eventuali responsabilità disciplinari, amministrative e contabili, il Dirigente/Responsabile di servizio dispone di non corrispondere alcun compenso ai dipendenti coinvolti, devolvendo le relative somme in economia.

6. In ogni caso, gli incentivi di cui al presente regolamento, complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo.

7. Al fine di assicurare la rigorosa applicazione della norma di cui al comma precedente, senza artificiose od elusive operazioni di anticipo o ritardo nel pagamento, la liquidazione degli incentivi, da parte del Dirigente/Responsabile di servizio competente, avviene:

- a) per le attività svolte nella fase di programmazione e affidamento, entro trenta giorni dall'avvenuto affidamento;
- b) per le attività riferite alla fase esecutiva, entro trenta giorni dall'avvenuta approvazione degli elaborati finali, intendendo per tali il certificato di collaudo o di regolare esecuzione ovvero la certificazione concernente la positiva verifica di conformità.

8. Il Dirigente/Responsabile di servizio competente in materia di trattamento economico del personale, dispone l'effettiva erogazione dei compensi entro i successivi trenta giorni, verificando il rispetto del limite di cui al precedente comma 6. Le eventuali somme eccedenti il predetto limite costituiscono economie.

9. Nel caso di fasi esecutive particolarmente prolungate, comunque superiori all'anno, è possibile, previa effettuazione, in ogni caso, degli accertamenti di cui al presente articolo, la remunerazione, in più fasi, delle attività già concretamente e positivamente svolte, le cui scadenze debbono però essere puntualmente predeterminate nei provvedimenti di cui al 5° comma dell'articolo 6.

10 Nel caso in cui Dirigente/Responsabile di servizio sia direttamente coinvolto nello svolgimento in attività o prestazioni di cui all'articolo 6, i provvedimenti, le verifiche e gli accertamenti di cui al presente articolo sono posti in capo a diverso soggetto, come previsto dal comma 8 del predetto articolo 6.

Articolo 8 – Incentivi per il personale di centrale unica di committenza

1. Per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, non superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dagli articoli 3 e 4, da determinare, comunque, sulla base di specifici accordi convenzionali tra gli enti coinvolti.

Articolo 9 – Utilizzo del restante venti per cento delle risorse finanziarie del fondo

1. Il restante venti per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi dei precedenti articoli 3, 4 e 5 ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

2. Con gli atti di programmazione economico-finanziaria e gestionale, l'Ente individua la tipologia degli acquisti e i relativi ambiti di intervento cui destinare le risorse di cui al comma 1.

Articolo 10 – Norme finali, entrata in vigore e abrogazioni

1. Le disposizioni di cui al presente Regolamento si applicano anche se le attività in esso contemplate vengano svolte, per conto dell'amministrazione, nell'ambito di accordi di programma, convenzioni, consorzi, unioni o in favore di altri soggetti controllati o partecipati.

2. Gli incentivi per attività di progettazione interna, accantonati e maturati per le attività avviate a decorrere dall'entrata in vigore dell'art.13 bis del D.L. 90/2014 e fino all'entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016, restano assoggettati in linea generale, per quanto compatibile, alla previgente disciplina di cui alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 56/2006 (interventi avviati in vigenza del D.L. 90/2014 e non ancora terminati alla data del 20 aprile 2016) integrata dalla tabella relativa ai criteri di definizione, riparto e riduzione delle risorse finanziarie, allegato sub." A ", che recepisce le previsioni del D.L. 90/2014 .

3. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme e ai regolamenti vigenti nell'Ente.

4. Il presente Regolamento entra in vigore alle condizioni e nei termini previsti dallo Statuto e, fatto salvo quanto previsto dal 1° comma dell'articolo 1, è contestualmente abrogato il precedente Regolamento, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 81 del 15/07/2019, così come tutte le norme regolamentari incompatibili.

ALLEGATO A AL REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE E RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE RELATIVAMENTE AGLI INCENTIVI PER ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE INTERNA, ACCANTONATI E MATURATI PER LE ATTIVITA' AVVIATE A DECORRERE DALL'ENTRATA IN VIGORE DELL'ART. 13 BIS DEL D.L. 90/2014 E FINO ALL'ENTRATA IN VIGORE DEL D.LGS. 50/2016

MODALITA' E CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE (art. 13 bis L. 114/2014)

Campo di applicazione

1. Le somme destinate ad incentivo sono costituite dalla percentuale dell'importo a base di gara dell'opera o del lavoro come meglio indicato nei successivi commi.
2. gli incentivi di cui al comma 1 sono riconosciuti per le attività di progettazione di livello preliminare, definitivo ed esecutivo inerenti i lavori pubblici, intesi come attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro, comprese le eventuali connesse progettazioni di campagne diagnostiche, le eventuali redazioni di perizie di variante e suppletive, nei casi previsti nel codice degli appalti.
3. Gli incentivi di cui al comma 1 sono riconosciuti soltanto quando i relativi progetti sono posti a base di gara
4. Restano sempre escluse dall'incentivo le attività manutentive.

Ripartizione

1. La ripartizione dell'incentivo è proposta dal responsabile del procedimento secondo le percentuali definite, oscillanti tra le quote minime e massime stabilite nel comma seguente e tenuto conto delle responsabilità personali, del carico di lavoro dei soggetti aventi diritto, nonché della complessità dell'opera e della natura delle attività.
2. Per progetti di importo inferiore alla soglia comunitaria l'incentivo è attribuito in ragione del 1,6% (pari all'80% del 2%) secondo la seguente ripartizione:
 - a) 12% ai responsabili del procedimento in quanto direttamente coinvolti nei processi di progettazione, aggiudicazione, esecuzione e direttamente responsabili sotto il profilo amministrativo, civile e penale;
 - b) 35% ai progettisti, in quanto direttamente impegnati nel processo tecnico e creativo e direttamente responsabili sotto il profilo amministrativo, civile e penale;
 - c) 7% ai coordinatori in materia di sicurezza in fase di progettazione, in quanto direttamente impegnati nel processo tecnico e direttamente responsabili sotto il profilo amministrativo, civile e penale;
 - d) 9% ai coordinatori in materia di sicurezza in fase di esecuzione, in quanto direttamente impegnati nel processo tecnico e direttamente responsabili sotto il profilo amministrativo, civile e penale;
 - e) 27% ai direttori dei lavori, in quanto direttamente impegnati nel processo tecnico e realizzativo e direttamente responsabili sotto il profilo amministrativo, civile e penale;
 - f) 2% ai collaudatori, in quanto direttamente impegnati nel processo tecnico e direttamente responsabili sotto il profilo amministrativo, civile e penale;
 - g) 8% ai collaboratori delle figure a) b) c) d), ivi incluso il personale che si occupa della redazione e pubblicazione del bando e della predisposizione di tutti gli atti amministrativi, in quanto direttamente coinvolti, anche sotto il profilo tecnico amministrativo, nei processi di progettazione, aggiudicazione, esecuzione dell'opera
3. Per i progetti di importo a base di gara superiore alla soglia comunitaria l'incentivo è attribuito in ragione del 1% (pari all'80% del 1,25%) secondo la stessa ripartizione del comma che precede.

Incarichi interi o parziali per la redazione dei progetti

1. Il compenso per la redazione di progetti, posto con coefficiente pari a 100 l'espletamento dei tre livelli di progettazione, sarà determinato in ragione delle seguenti percentuali riferite a i singoli livelli progettuali, nonché dell'effettivo coinvolgimento del personale interno alla redazione del progetto con incarichi congiunti a tecnico esterni.
2. Progettazioni redatte interamente dal personale interno:
 - progetto preliminare 25%
 - progetto definitivo 50%
 - progetto esecutivo 25%

Totale 100% della percentuale dell'incentivo attribuita al personale che ha partecipato alla progettazione.

Per le procedure per le quali è posto a base di gara il solo progetto preliminare l'aliquota è determinata nel 25%.

Per le procedure per le quali è posto a base di gara il solo progetto definitivo l'aliquota è determinata nel 50%.

Per i progetti relativi alle campagne diagnostiche è applicata l'aliquota del solo progetto esecutivo.

Qualora alcune funzioni, parti o livelli di progettazione vengano affidate all'esterno, l'importo dell'incentivo verrà ridotto proporzionalmente come sopra indicato.

La quota dell'incentivo non corrisposta al personale interno costituisce economie di spesa.

Termini per le prestazioni

1. Nel provvedimento di conferimento dell'incarico devono essere indicati, su proposta del responsabile del procedimento i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni, eventualmente suddivisi in relazione ai singoli livelli di progetto. Il responsabile del procedimento individua formalmente al momento di conferimento dell'incarico i soggetti che concorrono alla ripartizione dell'incentivo. I termini per la direzione dei lavori coincidono con il tempo utile contrattualmente assegnato all'impresa per l'esecuzione dei lavori, i termini per il collaudo coincidono con quelli previsti dalla norme ed in particolare con quelli previsti dall'articolo 141 del codice e dalle relative norme regolamentari.
2. I termini per la progettazione decorrono dalla data di comunicazione ai progettisti del provvedimento di conferimento dell'incarico.
3. Il responsabile del procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.

Qualora, per motivi imputabili al personale incaricato, non venga rispettato il cronoprogramma previsto dalla lettera di incarico verrà applicata una penale in ragione del 1% dell'importo dovuto per ogni giorno di ritardo con un massimo del 10%.

Penalità per errori o omissioni progettuali

1. Qualora, durante l'esecuzione di lavori relativi a progetti redatti dal personale interno, insorga la necessità di apportare variante in corso d'opera per errori od omissioni del progettista, al responsabile del procedimento nonché ai firmatari del progetto non è corrisposto alcun incentivo; ove già corrisposto l'Ente procederà al recupero delle somme erogate.